

Ordinanza del Tribunale 1° agosto 2014 — Energy Brands/UAMI(Causa T-81/14) ⁽¹⁾**(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)**

(2014/C 361/10)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Energy Brands, Inc. (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone e R. Allos, solicitors)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:* Smart Wines GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Schwarz, avvocato)**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2013 (procedimento R 903/2013-2), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Energy Brands, Inc. e la Smart Wines GmbH.

Dispositivo

- 1) *Non occorre statuire sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente, il convenuto e l'interveniente sosterranno ciascuna le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

(Causa T-215/14 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Infrastrutture aeroportuali — Finanziamento pubblico accordato dai comuni in favore di un aeroporto regionale — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2014/C 361/11)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Richiedenti:* Gmina Miasto Gdynia (Polonia); e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychala, avvocati)*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C (2014) 759 def., della Commissione dell'11 febbraio 2014, relativa alla misura SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione
(Causa T-217/14 R)**

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Infrastrutture aeroportuali — Finanziamento pubblico accordato da comuni in favore di un aeroporto regionale — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2014/C 361/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Richiedente: Gmina Kosakowo (Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C (2014) 759 def. della Commissione, dell'11 febbraio 2014, relativa alla misura SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2014 — Alsharghawi/Consiglio
(Causa T-532/14 R)**

(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Elenco delle persone e delle entità soggette a tali misure restrittive — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Bilanciamento degli interessi»)

(2014/C 361/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesbourg, Sud Africa) (rappresentante: E. Moutet, avvocato)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53) e della decisione 2011/178/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC (GU L 78, pag. 24), nei limiti in cui esse riguardano il ricorrente.